



Comune di Beinasco

Città Metropolitana di Torino

Regione Piemonte

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

REGOLAMENTO

AGGIORNAMENTO 2024

INDICE GENERALE

PARTE I – LA PUBBLICITÀ ESTERNA

1. PREMESSE

- 1.1. Oggetto del Piano Generale degli impianti pubblicitari
- 1.2. Finalità
- 1.3. Criteri generali
- 1.4. Ambito di applicazione

2. ZONIZZAZIONE

3. DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

4. DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

- 4.1. Definizione di mezzo pubblicitario
- 4.2. Durata dell'esposizione del messaggio pubblicitario
- 4.3. Destinazione d'uso
- 4.4. Identificazione dei mezzi pubblicitari

5. NORME GENERALI DI INSTALLAZIONE E CARATTERISTICHE TECNICO-COSTRUTTIVE DEGLI IMPIANTI

- 5.1. Forma e colore
- 5.2. Materiali
- 5.3. Struttura
- 5.4. Distanze
- 5.5. Illuminazione
- 5.6. Posizionamento
- 5.7. Limitazioni e divieti

5 BIS. NORME PARTICOLARI

- 5 bis. 1. Disciplina degli impianti pubblicitari su ponteggi edilizi e sulle recinzioni di cantiere

6. NORME DI INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO (ZONE A e B), LIMITATAMENTE ALLE STRADE DI TIPO E ED F

- 6.1. Normativa generale di zona
- 6.2. Normativa specifica e disciplina dei messaggi pubblicitari
- 6.3. Normativa specifica per impianti di pubblicità temporanea privata

7. NORME DI INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI ALL'ESTERNO DEL CENTRO ABITATO (ZONA C), O AL SUO INTERNO MA LIMITATAMENTE ALLE STRADE DI TIPO A - B

- 7.1. Normativa di zona
- 7.2. Dimensioni, caratteristiche e posizionamento dei mezzi pubblicitari

8. AUTORIZZAZIONI

- 8.1. Autorità competenti
- 8.2. Istanza di Autorizzazione
- 8.3. Rilascio dell'Autorizzazione
- 8.4. Durata dell'Autorizzazione
- 8.5. Obblighi del titolare dell'Autorizzazione
- 8.6. Rinnovi d'Autorizzazione
- 8.7. Targhette di identificazione
- 8.8. Vigilanza
- 8.9. Rimozione de mezzi pubblicitari abusivi
- 8.10. Sanzioni Amministrative

9. NORME TRANSITORIE

PARTE II – LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. PREMESSE

2. CRITERI PROGETTUALI

3. RIPARTIZIONE DELLE SUPERFICI

- 3.1. Censimento
- 3.2. Progetto

4. SPAZI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

5. *TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE GENERALI DEGLI IMPIANTI PER AFFISSIONE*
 - 5.1. Destinazione d'uso
 - 5.2. Tipologie degli impianti per affissione
 - 5.3. Manutenzione degli impianti per affissione
6. *CARATTERISTICHE TECNICO-COSTRUTTIVE DEGLI IMPIANTI PER AFFISSIONE*
7. *NORME GENERALI ED ENTRATA IN VIGORE*
8. *NORME TRANSITORIE*

PARTE III – LE INSEGNE DI ESERCIZIO

1. *DEFINIZIONI*
2. *CLASSIFICAZIONE DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO*
 - 2.1. Classificazione in relazione alle caratteristiche tecnico-costruttive
 - 2.2. Classificazione in relazione alle modalità di installazione
 - 2.3. Classificazione in relazione all'illuminazione
3. *NORME GENERALI DI INSTALLAZIONE E CARATTERISTICHE TECNICO-COSTRUTTIVE DEGLI IMPIANTI*
 - 3.1. Norme generali di installazione
 - 3.2. Forma, colore e materiali
 - 3.3. Illuminazione
 - 3.4. Insegne a bandiera
 - 3.5. Insegne frontali
 - 3.6. Targhe professionali
4. *AUTORIZZAZIONI*
 - 4.1. Istanza di Autorizzazione
 - 4.2. Rilascio dell'Autorizzazione
 - 4.3. Obblighi del titolare dell'Autorizzazione
 - 4.4. Anticipata rimozione
 - 4.5. Rimozione delle insegne abusive
 - 4.6. Sanzioni amministrative
5. *NORME TRANSITORIE*

PARTE I – LA PUBBLICITÀ ESTERNA

1. PREMESSE

1.1. OGGETTO DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Il presente Piano ha per oggetto l'insieme delle norme che disciplinano la gestione dell'attività pubblicitaria e della installazione di strutture, opere e manufatti recanti messaggi pubblicitari e affissionali.

La pubblicità esterna sarà effettuata nel territorio comunale in conformità al presente "Piano generale degli impianti pubblicitari", in aggiornamento al precedente approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 28 aprile 2010.

Il Piano si articola in tre sezioni: nella prima parte, denominata "La Pubblicità Esterna", si determinano gli ambiti del territorio comunale nei quali possono essere localizzati i mezzi di pubblicità esterna, come dalle definizioni del D.L.vo 285/1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione DPR 16 Dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., all'art. 47, con le modifiche introdotte dal DPR 16 Settembre 1996 n. 610, e se ne disciplina l'installazione sull'intero territorio comunale.

Nella seconda parte, denominata "Le Pubbliche Affissioni" si definiscono invece le caratteristiche, i quantitativi e la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le affissioni pubbliche, in osservanza delle norme previste dal "Regolamento comunale".

Nella terza parte, denominata "Le insegne di esercizio" si definiscono le caratteristiche e si disciplina l'installazione delle insegne di esercizio, come definite dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada.

Le norme, "Insegne di esercizio" troveranno applicazione anche sulle istanze relative a edifici ed aree di proprietà comunale, anche in regime di concessione o convenzione che regoli un diritto d'uso a soggetti terzi.

Il Piano è completato dalle norme che ne programmano l'attuazione nel tempo, dispongono l'adeguamento degli impianti esistenti, disciplinano i termini e le modalità per la rimozione degli impianti in contrasto con lo stesso e con le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.

Il Piano è comunque suscettibile di variazioni e/o integrazioni, qualora necessario, con cadenza annuale anche sulla scorta dell'insediamento di nuovi fabbricati a fronte di nuove aree urbanistiche e nuove localizzazioni.

Le norme contenute al presente Piano devono intendersi prevalenti rispetto a quelle, disciplinanti i medesimi argomenti, contenute nel Regolamento comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni approvato con D.C.C. n. 21 del 28/04/2010 e ne costituiscono aggiornamento.

Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, di seguito denominato Piano, è redatto secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3 e dell'articolo 36, comma 8, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con specifico riferimento alle norme contenute nel D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, nonché di quelle del Regolamento per l'applicazione comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

1.2. FINALITÀ

Finalità del Piano è di regolamentare il corretto utilizzo delle varie forme pubblicitarie salvaguardando l'unitarietà di arredo e le caratteristiche dei siti urbani coinvolti, la compatibilità di natura architettonica, archeologica, artistica, ambientale e paesaggistica.

Il Piano determina la tipologia, il numero, le distanze e le caratteristiche dei mezzi pubblicitari e affissionali, siano essi apposti su proprietà pubbliche o private, nonché il numero e la posizione degli impianti destinati alla pubblicità a mezzo di affissione diretta.

Le forme di pubblicità previste dal Piano non potranno essere in contrasto con le esigenze di viabilità, urbana ed extraurbana, di sicurezza, dello sviluppo delle zone di espansione residenziale, commerciale e industriale.

Ai fini delle pubbliche affissioni, scopo del Piano, determinando caratteristiche, quantità e dislocazione degli impianti di pubbliche affissioni, è di garantire il precipuo interesse pubblico nella diffusione di manifesti di istituto del Comune, dello Stato, della Regione e degli altri Enti Territoriali, nonché la salvaguardia del diritto fondamentale di ciascun cittadino alla libera espressione del pensiero attraverso l'affissione di manifesti comunque privi di rilevanza economica.

Inoltre il Piano indica la parte di impianti affissionali destinati ad accogliere messaggi di carattere commerciale, la cui affissione è richiesta al servizio pubblico.

Il Regolamento detta i criteri di elaborazione e attuazione del Piano, per ciascuna delle fattispecie in esame, separatamente trattate per chiara identificazione.

Il Piano potrà essere modificato in relazione alle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che verrà illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

Il Piano si pone anche come obiettivo la garanzia della sicurezza, dell'estetica e della funzionalità degli impianti, al fine di consentire un corretto inserimento dei mezzi pubblicitari e di affissione nell'ambito del territorio comunale.

Oltre a disciplinare la comunicazione pubblicitaria, il Piano si prefigge lo scopo di tutelare i valori storico-architettonici dell'ambiente urbano e quelli paesaggistici del territorio comunale.

1.3. CRITERI GENERALI

Il Piano determina le modalità di effettuazione della pubblicità e delle pubbliche affissioni, anche ai fini dell'applicazione dei tributi comunali a esse relativi: imposta comunale sulla pubblicità e diritto delle pubbliche affissioni.

Il Piano è completato dalle norme che ne programmano l'attuazione nel tempo, che dispongono l'adeguamento degli impianti esistenti e disciplinano termini e modalità per la rimozione degli impianti in contrasto con lo stesso e con le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

Il Piano è approvato con apposita deliberazione.

L'amministrazione Comunale ha facoltà di assegnare previa concessione e gara sul territorio comunale del diritto d'uso di spazi pubblicitari su elementi di arredo urbano, cartelli pubblicitari e segnaletica suolo pubblico la pubblicità esterna e le pubbliche affissioni, individuando i gestori concessionari.

Con il presente Piano vengono identificate le aree previste per il posizionamento dei cartelli pubblicitari. Al fine di individuare altre zone sarà necessario modificare e/o integrare il presente Piano pubblicitario.

Viene precisato che qualora ci fosse la necessità di minimi spostamenti del singolo impianto o l'installazione entro il limite del 2% del numero complessivo degli impianti, non sarà necessaria la completa revisione del Piano ma l'aggiornamento sarà effettuato a cura dell'Amministrazione comunale attraverso gli uffici tecnici.

1.4. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le norme del presente Piano sono subordinate alla seguente distinzione:

- *all'esterno del Centro Abitato*: caso in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23 del Codice della Strada e dell'articolo 51 del relativo Regolamento di attuazione.
- *all'interno del Centro Abitato*: in tal caso il Comune ha la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari.

La nozione di Centro Abitato, ai fini del presente Piano, è quella stabilita dalla legge.

2. ZONIZZAZIONE

Il territorio comunale viene suddiviso in tre zone omogenee ai fini della distribuzione delle installazioni pubblicitarie e più precisamente due zone comprese all'interno del perimetro del centro abitato ed una zona esterna al centro abitato.

- *Zona A*: zona del centro storico (sia nel capoluogo che nelle frazioni, ove previsto), definita dal Regolamento Edilizio;
- *Zona B*: restante parte del centro abitato;
- *Zona C*: parte di territorio comunale posta esternamente alla delimitazione del centro abitato.

Per l'applicazione delle tariffe previste, il territorio sarà suddiviso come segue:

- *Categoria Speciale*: è definita dal Regolamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nel quale è riportato l'elenco delle vie inserite in tale categoria.
- *Categoria Normale*: restante parte del territorio comunale.

3. DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

In relazione alle diverse caratteristiche delle strutture viarie, il Codice della Strada, all'articolo 2, comma 2, prevede la seguente suddivisione delle strade:

- *A - autostrada*: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
- *B - Strada extraurbana principale*: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
- *C - Strada extraurbana secondaria*: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchina.
- *D - Strada urbana di scorrimento*: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata entrambe con immissioni ed uscite concentrate.
- *E - Strada urbana di quartiere*: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.
- *F - Strada locale*: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata, ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, del Codice della Strada, non facente parte degli altri tipi di strade.

Ai fini del presente Piano, le strade di tipo C e D, all'interno del centro abitato, sono considerate come strade urbane di tipo E.

4. DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

4.1. DEFINIZIONE DI MEZZO PUBBLICITARIO

Ai fini del presente Piano si definisce *mezzo pubblicitario* qualunque supporto di qualsiasi materiale costituito, adatto all'esposizione dei messaggi pubblicitari in genere e cioè di tipo propagandistico, pubblicitario, informativo, direzionale, le targhe e altro, con esclusione di tutta la segnaletica stradale.

4.2. DURATA DELL'ESPOSIZIONE DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO

I mezzi pubblicitari, in relazione al periodo di esposizione, vengono classificati in:

- *Mezzi pubblicitari permanenti o fissi*: rientrano in tale categoria i mezzi pubblicitari, vincolati solidamente al suolo o ad altre strutture in elevazione, destinati a costituire un supporto duraturo per l'esposizione di messaggi pubblicitari quali: cartelli, tabelle murali, impianti associati a prestazioni di pubblico interesse, ecc.. È definito, quindi, permanente il mezzo che, indipendentemente dal supporto impiegato, abbia durata in opera superiore a tre mesi per ciascuna autorizzazione richiesta. Le autorizzazioni di mezzi permanenti sono sempre rilasciate in forma precaria e, quindi, revocabili in qualsiasi momento da parte dell'Amministrazione Comunale, per ragioni di pubblico interesse o di incolumità pubblica. L'autorizzazione ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile. Nel caso dell'istituzione della figura del concessionario, la durata dell'autorizzazione dovrà essere legata alla durata della concessione stipulata.
- *Mezzi pubblicitari temporanei*: appartengono a questa categoria i mezzi esplicitamente finalizzati all'esposizione di pubblicità relazionata a speciali eventi di durata limitata quali manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, vendite, offerte promozionali, ecc.. L'esposizione dei messaggi su questi mezzi è ammessa solo e unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o evento a cui si riferiscono, oltre che durante i sette giorni precedenti e le ventiquattro ore successive alla stessa. Fanno eccezione i mezzi destinati alle affissioni dirette per i quali sarà consentito il cambio del messaggio, con una cadenza minima di 15 giorni, indipendentemente dall'evento o dalla manifestazione che pubblicizzano, fermo restando che gli stessi dovranno corrispondere l'imposta comunale sulla pubblicità per l'intero anno di riferimento, indipendentemente dal periodo di esposizione del messaggio (sempre che durante l'anno venga esposto almeno un messaggio).

4.3. DESTINAZIONE D'USO

In relazione alla destinazione d'uso, gli impianti pubblicitari, vengono classificati in:

- *Commerciali*: sono tutti i mezzi pubblicitari adibiti all'esposizione di messaggi pubblicitari, ovvero tesi alla divulgazione di informazioni, comunicazioni e quant'altro utile alla promozione di un'attività economica, un prodotto o un servizio nell'esercizio di attività economiche perseguenti fini di lucro.
- *Istituzionali*: rientrano in questa categoria i mezzi preposti alla comunicazione, informazione e diffusione di messaggi o iniziative di pubblico interesse, privi di rilevanza economica, non finalizzati alla diffusione di un messaggio nell'esercizio di un'attività economica che pubblicizzi un soggetto economico che nel proprio oggetto sociale persegua fini di lucro; tali messaggi sono normalmente effettuati da Enti pubblici o di diritto pubblico o comunque da altri soggetti (associazioni, circoli, ecc., regolamentati da statuto) comunque privi di rilevanza economica.

4.4. IDENTIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

In base a quanto disposto dall'articolo 47 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, i mezzi pubblicitari vengono suddivisi nelle seguenti tipologie:

- *Insegna di esercizio*: si definisce *insegna di esercizio* la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di

qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta;

- *Preinsegna*: si definisce *preinsegna* la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività e installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta;
- *Cartello*: si definisce *cartello* un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc.. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta;
- *Striscione, locandina e stendardo*: si definisce *striscione, locandina e stendardo* l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere anche in materiale rigido;
- *Segno orizzontale reclamistico*: si definisce *segno orizzontale reclamistico* la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici;
- *Impianto pubblicitario di servizio*: si definisce *impianto pubblicitario di servizio* qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere anche luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta;
- *Impianto di pubblicità o propaganda*: si definisce *impianto di pubblicità o propaganda* qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

5. NORME GENERALI DI INSTALLAZIONE E CARATTERISTICHE TECNICO-COSTRUTTIVE DEGLI IMPIANTI

Il posizionamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, indipendentemente da altre normative, dovrà sempre rispettare le seguenti prescrizioni relative a:

- forma e colore;
- materiali;
- struttura;
- distanze;
- illuminazione;

- posizionamento
- limitazioni e divieti.

5.1. FORMA E COLORE

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori - specialmente il rosso - e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari, costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità. Le tipologie di strutture impiegate dovranno essere in generale il più possibile conformi alle seguenti caratteristiche tecniche:

- *Cartelli pubblicitari*: l'impianto è costituito da una piantana di sostegno realizzata con profilo tubolare in acciaio zincato, avente dimensioni di mm. 180x2500x180. Tale piantana viene fissata al terreno mediante plinto in CSL opportunamente dimensionato. Il pannello è costituito unendo due stampi di robusta vetroresina multistrato, rinforzati all'interno da due tubolari in ferro (utilizzati per l'ancoraggio alla piantana) e da listelli in legno disposti orizzontalmente;
- *Preinsegne*: l'impianto è costituito da due pali di sostegno realizzati con profilo tubolare in estruso di alluminio avente dimensioni di mm. 80x80x3500. Alle estremità i pali sono completati da un tappo di chiusura realizzato in materiale plastico poliammide rinforzato di colore nero. Per identificare il comune di appartenenza, sopra gli spazi segnaletici viene installato un pannello di colore bianco che riporta il nome e lo stemma del comune le cui dimensioni sono di mm. 1250x100. I pannelli per le preinsegne sono costituiti da una targa in alluminio sciolato dalle dimensioni e dalle caratteristiche previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada) e di dimensioni cm. 125x25 (misura standard). Le pellicole rifrangenti utilizzate presentano caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di durata stabilite da disciplinare approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici. L'ancoraggio al suolo dell'impianto avviene mediante l'utilizzo di apposite anime in acciaio zincato, affogate in plinti di CLS opportunamente dimensionate,
- *Trasenne parapetonali*: sono costituite da tre pali di sostegno realizzati con profilo tubolare in acciaio, avente dimensioni di mm. 40x40. Il corrimano è realizzato mediante un profilo opportunamente sagomato. La lunghezza totale dell'impianto non deve superare i mm 1600. La parte centrale può essere costituita da una *crociera completativa* o da un pannello pubblicitario in plexiglas (avente dimensione max di mm. 1200x700), in funzione dell'impiego previsto. L'ancoraggio al suolo dell'impianto avviene mediante prolungamento dei pali di sostegno affogati in plinti di CLS opportunamente dimensionati;
- *Standardi per affissioni*: l'impianto è composto da due montanti in alluminio verniciato, rinforzati all'interno da un'anima in ferro, che fungono da sostegno, e da un cassonetto in ferro zincato a spruzzo e verniciato. Il cassonetto è riservato alle affissioni istituzionali o commerciali in funzione dell'impiego previsto. L'ancoraggio al suolo dell'impianto avviene mediante prolungamento dei pali di sostegno affogati in plinti di CLS opportunamente dimensionati.

Le descrizioni tecnico-costruttive relative alle tipologie di impianti previste è consultabile nell'Allegato 2 al presente Piano.

Il colore previsto per tutti i supporti e gli impianti pubblicitari è il **verde abete RAL 6009**, fatta eccezione per *le paline e le pensiline per attesa autobus, cartelli pubblicitari e impianti di affissione aventi dimensioni di cm 600x300*.

Nel caso in cui pervenissero al Comune richieste di installazione inerenti tipologie di impianti di arredo urbano non incluse nel presente Piano, l'Amministrazione ha la facoltà di autorizzarne o meno il posizionamento a propria totale discrezione, valutandone le caratteristiche tecnico-costruttive e l'eventuale inserimento nel contesto urbano.

5.2. MATERIALI

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

I segni orizzontali reclamistici devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

5.3. STRUTTURA

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate e ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. Nel caso in cui anche il retro della struttura sia esposto alla pubblica vista esso dovrà essere rifinito e oggetto di manutenzione alla stessa stregua dell'impianto.

Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste, deve essere documentato prima del ritiro dell'Autorizzazione.

Tutti gli impianti non dovranno presentare spigoli vivi. La bulloneria utilizzata per l'assemblaggio dovrà essere nascosta o comunque non dovrà essere oggetto di pericolo per i passanti.

5.4. DISTANZE

Tutte le distanze che devono essere rispettate dagli impianti pubblicitari saranno misurate dalle estremità degli impianti stessi nella direzione del senso di marcia. Le distanze relative a monumenti e opere d'arte in genere sono richieste unicamente se l'impianto entra, da qualsiasi posizione, nel campo visivo dell'elemento da rispettare. Tali distanze saranno chieste e inserite come prescrizione autorizzativa da parte dell'ufficio competente che analizzerà il singolo caso, previo nulla osta, ove necessario, da parte degli Enti deputati alla tutela del vincolo.

5.5. ILLUMINAZIONE

Nessun impianto potrà avere luce intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per mq., o che comunque provochi abbagliamento.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma rettangolare e, in ogni caso, non può essere quella di disco o triangolo.

Le croci rosse o verdi sono consentite esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e siti di primo soccorso.

All'interno dei centri abitati, nel caso di impianti luminosi o illuminati, tutte le distanze indicate nel presente Piano dovranno essere aumentate del 50%.

L'impianto elettrico di ciascun mezzo pubblicitario dovrà essere conforme alle norme vigenti e dovrà essere dotato di una protezione contro i contatti indiretti mediante trasformatore di isolamento di Classe II, di protezione contro i cortocircuiti e i sovraccarichi a mezzo di interruttori magneto-termici che isolino l'impianto elettrico dell'impianto pubblicitario in caso di anomalia, in modo tale da evitare ogni tipo di interferenza sulla linea di alimentazione.

Ogni eventuale scavo necessario all'esecuzione dei collegamenti sarà a carico della ditta richiedente, la quale si impegna a ripristinare il suolo a regola d'arte.

5.6. POSIZIONAMENTO

Il posizionamento dei mezzi pubblicitari dovrà avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità degli impianti semaforici a partire da una distanza minima prevista dall'*Allegato 1* al presente Piano; non dovranno cioè essere collocati in un punto che interrompa la percezione visiva del semaforo e dei segnali dello stesso alla distanza sopra indicata. Gli impianti dovranno essere posizionati in maniera ortogonale o parallela al senso di marcia; per posizionamento ortogonale si intende qualsiasi posizione tale per cui la faccia contenente il messaggio pubblicitario non sia parallelo all'asse stradale. Gli impianti non potranno essere posti diagonalmente rispetto alla strada (cioè né paralleli né perpendicolari). Nel caso in cui per motivi tecnici il posizionamento diagonale sia inevitabile, gli impianti dovranno rispettare le prescrizioni più restrittive.

I mezzi pubblicitari "a bandiera", posti perpendicolarmente al senso di marcia, qualora non sporgano all'interno della carreggiata, dovranno avere il margine inferiore a un'altezza non inferiore a m. 2,2 dal piano stradale ovvero dal marciapiede; nel caso in cui sporgano sulla carreggiata, dovranno essere posti a un'altezza minima dal suolo di m. 5,10. È comunque vietata l'installazione di mezzi per la pubblicità permanente in corrispondenza di intersezioni, cunette o dossi, sui cavalcavia e loro rampe, sui parapetti stradali, sulle banchine di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e segnalazione.

5.7. LIMITAZIONI E DIVIETI

Nell'ambito e in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche e ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso previsto dal D.Lgs 29 ottobre 1999, n. 490. Sugli edifici e nei pressi di luoghi di interesse storico e artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città e su altri beni a sottoposti a tutela, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli e altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione, sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti, di targhe e altri mezzi di indicazione, di materiale, dimensione e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.

È vietato l'utilizzo di cabine telefoniche per l'esposizione di messaggi pubblicitari sia temporanei che permanenti e l'utilizzo di transenne parapetonali per l'apposizione di pubbliche affissioni e comunque per ogni forma di pubblicità non prevista dal presente Piano.

5 BIS. NORME PARTICOLARI

5 bis. 1. DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI SU PONTEGGI EDILIZI E SULLE RECINZIONI DI CANTIERE

- La pubblicità sui ponteggi edilizi può essere realizzata sulle impalcature relative ai lavori edilizi che richiedano l'installazione di ponteggi (strutture di servizio di uso temporaneo).
- La superficie pubblicitaria può occupare fino al 100% della superficie del ponteggio e deve essere contenuta all'interno dell'area dei ponteggi funzionali ai lavori edilizi in corso, è fatto divieto di modificarne l'inclinazione per aumentare la visibilità della pubblicità o di ampliarlo al fine di ottenere maggiore superficie pubblicitaria a disposizione.
- I ponteggi relativi a lavori edili che interessano facciate degli edifici soggetti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio di cui al D. Lgs. 42/2004, possono essere ricoperti con teli che riproducono il prospetto dell'edificio oggetto dell'intervento o l'immagine di una opera d'arte o di un'architettura attinente all'edificio stesso per l'intera superficie del ponteggio, mentre la superficie destinata al messaggio pubblicitario non può superare il 50% della superficie intera, la superficie destinata al messaggio pubblicitario può ospitare, al suo interno, anche il logo di eventuali sponsor. Per i casi disciplinati nel presente comma fatto salvo l'ottenimento della necessaria autorizzazione da parte della competente Soprintendenza.
- È consentita la pubblicità sulle recinzioni dei cantieri, purchè integrata con uno studio dell'intera recinzione e senza arrecare pregiudizi ulteriori al decoro urbano o a terzi.
- Gli impianti pubblicitari sulle recinzioni dei cantieri sono regolarmente spazati o raggruppati sui lati disponibili, senza sopravanzarne l'altezza e sono correttamente installati e mantenuti in modo da non pregiudicare la sicurezza della struttura alla quale sono ancorati e più in generale la sicurezza del cantiere.
- La pubblicità sui ponteggi edilizi privati ammessi avranno lo stesso periodo di validità del titolo edilizio abilitativo e non oltre. In tale periodo sarà cura del richiedente la posa in opera e in mantenimento dello stesso al fine di non arrecare danni.

6. NORME DI INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO (ZONE A e B). LIMITATAMENTE ALLE STRADE DI TIPO E ED F

6.1. NORMATIVA GENERALE DI ZONA

Nel presente capitolo vengono individuati i mezzi pubblicitari che è possibile collocare in ciascuna zona omogenea definita al capitolo 2, tenuto conto che, per ciò che concerne le strade di *tipo A e B*, valgono le norme prescritte dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione. Tali prescrizioni sono illustrate nel prossimo capitolo.

Sul territorio comunale è ammessa l'installazione di transenne parapedonali, anche dotate di spazio pubblicitario accessorio, ai fini di porre in sicurezza le intersezioni stradali, così come previsto dall'articolo 51 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada.

6.2. *NORMATIVA SPECIFICA E DISCIPLINA DEI MESSAGGI PUBBLICITARI*

Per quanto riguarda i messaggi pubblicitari esposti su tutto il territorio comunale devono essere assolutamente osservati i principi di rispetto.

Tutti i messaggi diffusi dovranno essere improntati al massimo rispetto della dignità, del pubblico pudore, della decenza e al rispetto della posizione delle persone che frequentano tale zona, più in generale della morale collettiva. Nel caso in cui gli uffici comunali rilevassero la presenza di messaggi esposti in violazione di tali principi dovranno darne tempestiva comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza preposte alla loro tutela per le eventuali azioni di censura. L'attività di controllo dovrà essere svolta in particolare dal funzionario responsabile del servizio pubbliche affissioni per i messaggi diffusi attraverso il servizio pubblico e dal funzionario responsabile del procedimento autorizzativo per i messaggi diffusi nell'ambito della pubblicità esterna.

- *Zona A*: all'interno di questa zona, come dettagliatamente descritto all'*Allegato 1* al presente Piano, è permessa esclusivamente l'installazione di preinsegne, insegne di esercizio e impianti di servizio con spazi pubblicitari abbinati di piccolo formato. Qualsiasi mezzo pubblicitario dovrà essere realizzato e installato in modo da armonizzarsi per forma e colore, con l'ambiente circostante nel rispetto delle caratteristiche previste dal presente Piano;
- *Zona B*: è ammessa l'installazione di tutti i mezzi pubblicitari classificati nel presente Piano, facendo particolare attenzione a evitare un eccessivo affollamento di impianti data la conformità della rete viaria.

6.3. *NORMATIVA SPECIFICA PER IMPIANTI DI PUBBLICITÀ TEMPORANEA PRIVATA*

È ammessa l'installazione di mezzi di pubblicità temporanea privata nel rispetto delle norme espresse dal presente Piano. I mezzi potranno essere collocati a gruppi, con un numero massimo di cinque impianti ognuno, la cui distanza all'interno dello stesso gruppo non potrà essere inferiore a m. 12,5.

Può essere autorizzato per un tempo max di 15 giorni consecutivi e non può essere prorogato se non attraverso nuova richiesta.

7. NORME DI INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI ALL'ESTERNO DEL CENTRO ABITATO (ZONA c) O AL SUO INTERNO MA LIMITATAMENTE ALLE STRADA DI TIPO A-B

7.1. NORMATIVA DI ZONA

Nella parte di territorio comunale posta esternamente alle delimitazioni dei centri abitati (zona C) è ammessa l'installazione di tutti i mezzi pubblicitari nel rispetto delle norme di seguito riportate e delle limitazioni previste all'articolo 23, comma 7, del Nuovo Codice della Strada.

I mezzi pubblicitari, come definiti all'articolo 47 del Regolamento di esecuzione e attuazione dell'articolo 23 del Codice della Strada e al capitolo precedente del presente Piano, al di fuori dei centri abitati e all'interno degli stessi, ma limitatamente alle strade di tipo A, B e D, dovranno osservare le prescrizioni stabilite dall'articolo 23 del Nuovo Codice della Strada e dagli articoli 48, 49, 50, 51, 52 del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, oltre a tutte le norme contenute nel presente Piano.

7.2. DIMENSIONI, CARATTERISTICHE E POSIZIONAMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI

I mezzi pubblicitari devono rispettare, oltre quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada, le prescrizioni relative alle *dimensioni* e alle *caratteristiche* degli impianti e le *norme generali di installazione* previste dal presente Piano.

Il *posizionamento* di cartelli e di altri mezzi pubblicitari deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle distanze minime indicate all'articolo 51, comma 2, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e nel rispetto del presente Piano.

Le distanze indicate all'articolo 51, comma 2, a eccezione di quelle relative alle intersezioni e alle rotatorie, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati esistenti.

Lungo le strade e in prossimità delle stesse è ammesso il posizionamento di cartelli o altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, contenitori per rifiuti, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche e altre, sempre che siano rispettate le distanze minime previste. Nel caso in cui ciascun cartello abbinato a un servizio abbia una superficie di esposizione inferiore a mq. 3 non si applicano le distanze rispetto ai cartelli e agli altri mezzi pubblicitari.

8. AUTORIZZAZIONI

L'installazione di tutti i mezzi pubblicitari è soggetta al rilascio di specifica autorizzazione. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente a Ente diverso, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al preventivo nulla osta tecnico di quest'ultimo.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni della presente norma e la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'Ente proprietario della strada.

L'autorizzazione per l'installazione di impianti pubblicitari su suolo privato necessita di autorizzazione preventiva del proprietario del suolo o del bene immobile su cui sarà collocato il mezzo.

Si rimanda interamente all'articolo 53 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada per tutte le prescrizioni relative a mezzi e impianti da installare fuori dal centro abitato.

8.1. AUTORITÀ COMPETENTI

All'esterno del centro abitato, l'autorizzazione al posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è rilasciata:

- per le strade e le autostrade statali, dalla direzione compartimentale dell'ANAS competente per territorio o dagli uffici speciali per le autostrade;
- per le autostrade in concessione, dalla società concessionaria;
- per le strade regionali, provinciali, comunali e di proprietà di altri enti, dalle rispettive amministrazioni;
- per le strade militari dal comando territoriale competente.

All'interno dei centri abitati, secondo quanto stabilito dall'articolo 23, comma 4, del Codice della Strada, l'autorizzazione al posizionamento di cartelli o di altri mezzi pubblicitari è rilasciato dal Responsabile del Settore comunale competente, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'Ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.

8.2. ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE

Il presente Piano è provvisto di un *Progetto di ripartizione degli Impianti Pubblicitari (Allegato 4)*, successivamente chiamato *Progetto di ripartizione*, che prevede il posizionamento sul territorio comunale di una serie di categorie di impianti, individuandone l'esatta ubicazione, le dimensioni e la tipologia.

Tutti gli impianti previsti dal Progetto di ripartizione sono stati predisposti nel rispetto dei principi generali del Piano; pertanto non si adottano le prescrizioni specifiche dello stesso, che devono invece essere applicate per qualsiasi intervento di posizionamento non facente parte dell'*Allegato 4*.

Gli interventi predisposti nel Progetto di ripartizione sono conseguenza di singole istruttorie tecniche e pertanto sono autorizzabili in capo al primo soggetto che ne faccia richiesta. o al concessionario, qualora esistente. L'unica eccezione è prevista per il posizionamento gli impianti "*display, videoled*": l'installazione di tale tipologia di manufatti, meglio descritti nell'*allegato 2*, è infatti prevista in sostituzione dei poster presenti sul territorio comunale e l'eventuale rilascio dell'Autorizzazione al posizionamento, a seguito di formale istanza, è a totale discrezione del Comune.

Nel periodo di vigenza del Piano, il Progetto di ripartizione può essere soggetto a modificazioni o integrazioni a seguito di diverse necessità inerenti la viabilità, l'aspetto commerciale o altre, nel rispetto dei criteri generali del presente Piano.

Il soggetto interessato al rilascio di un'autorizzazione per l'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, deve presentare relativa istanza in lingua italiana, in competente bollo, presso l'Amministrazione Comunale.

La documentazione da allegare all'istanza varia a seconda che l'impianto oggetto di richiesta sia *pienamente conforme* a una delle schede previste nel Progetto di ripartizione, oppure sia un impianto non facente parte dello stesso.

Il soggetto interessato all'ottenimento di un'autorizzazione per il posizionamento di cartelli o altri mezzi pubblicitari, dovrà, quindi, preventivamente verificare, prendendo visione dell'*Allegato 4* al presente Piano, se l'intervento che intende eseguire è già previsto nello stesso Progetto di ripartizione.

Nel caso in cui l'intervento risulti pienamente conforme a una delle schede dell'*Allegato 4*, la documentazione da allegare all'istanza è la seguente:

- autodichiarazione redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dalla copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità del firmatario, mediante la quale il richiedente attesti che il mezzo pubblicitario e il supporto del medesimo che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
- autodichiarazione attestante che:
 - Υ l'intervento sarà eseguito in piena e completa conformità alle previsioni della scheda del *Progetto di ripartizione degli impianti pubblicitari* a cui fa riferimento;
 - Υ il mezzo pubblicitario e il relativo supporto saranno realizzati *conformi* alle caratteristiche tecnico-costruttive previste dal presente Piano;
- Copia della scheda dell'*Allegato 4* al presente Piano, per cui è stata presentata istanza.
- Copia di idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, a copertura dei rischi connessi all'installazione e al mantenimento in opera del mezzo pubblicitario e/o segnaletico.

Per richiedere l'autorizzazione alla collocazione di più mezzi pubblicitari è consentito presentare una sola autodichiarazione redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e una sola autodichiarazione relativa alla conformità dell'impianto al presente Piano, con l'indicazione del numero identificativo di tutte le schede del progetto distributivo degli impianti pubblicitari per le quali si intende procedere alla posa dei relativi mezzi.

Nel caso in cui l'intervento previsto non rientri in alcuna delle schede relative al *Progetto di ripartizione degli impianti pubblicitari*, la documentazione da allegare all'istanza è la seguente:

- autodichiarazione redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, accompagnata dalla copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità del firmatario, mediante la quale il richiedente attesti che il mezzo pubblicitario e il supporto del medesimo che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
- autodichiarazione che attesti la conformità dell'installazione da effettuare alle norme del presente Piano;
- eventuale nulla osta tecnico dell'Ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale o se il messaggio è visto da altre strade e ci si trovi all'interno del centro abitato;
- eventuale autorizzazione da parte del soggetto proprietario del suolo o dell'immobile su cui dovrà essere realizzata l'opera;
- copia di idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, avente durata

- pari al periodo autorizzato, a copertura dei rischi connessi all'installazione e al mantenimento in opera del mezzo pubblicitario e/o segnaletico.
- nel caso di impianti che utilizzino circuiti elettrici, il progetto va completato con l'autodichiarazione della sua conformità a tutta la normativa vigente in materia.
 - planimetria in scala adeguata e in copia, con l'individuazione del punto di localizzazione dell'impianto;
 - planimetria descrittiva in copia, ai fini dell'individuazione delle distanze che intercorrono tra il mezzo pubblicitario oggetto della richiesta e i mezzi pubblicitari che precedono e/o seguono il medesimo. La rilevazione va effettuata anche considerando come esistenti e quindi rilevanti, tutti i mezzi pubblicitari previsti nel Progetto di ripartizione degli impianti pubblicitari;
 - rilievo fotografico in copia, comprensivo di almeno una fotografia per senso di marcia e riportante l'esatta individuazione del punto di localizzazione dell'impianto. Per le posizioni su edifici, le fotografie devono essere tali da consentire una completa visione di basamento e facciata, con gli eventuali altri impianti pubblicitari esistenti;
 - scheda tecnico-costruttiva dell'impianto in copia, con relative dimensioni, ingombri, caratteristiche dei materiali e il loro assemblaggio;
 - bozzetto grafico del messaggio pubblicitario in copia, a colori e in scala adeguata.

8.3. RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'ufficio competente, ricevuta la domanda di autorizzazione, provvede inizialmente a verificare che questa sia completa di tutta la documentazione richiesta a corredo, sia nel caso in cui la richiesta sia relativa a una delle schede del *Progetto di ripartizione degli impianti pubblicitari*, sia nel caso in cui non ne faccia parte. Se l'istanza è corredata di tutta la documentazione necessaria provvede a verificare l'inesistenza di autorizzazioni in corso di validità o di procedimenti in corso di evasione, per il medesimo punto di localizzazione o per uno che possa influenzare, dal punto di vista delle distanze minime previste, quello oggetto di valutazione.

In assenza di tale condizione l'Ufficio competente comunica all'interessato l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Le domande incomplete non saranno poste all'ordine del giorno e non potranno essere esaminate se non opportunamente integrate dei dati e dei documenti mancanti. Qualora l'interessato non provveda a integrarle entro 30 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione comunale, le stesse verranno archiviate.

Istruita la pratica, il Responsabile del procedimento dovrà emanare, entro sessanta giorni dalla data di avvio al procedimento, l'apposito provvedimento di autorizzazione o di diniego.

Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario esposto, deve presentare istanza, allegando il bozzetto del nuovo messaggio in duplice copia. L'Ufficio competente è tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi quindici giorni, decorsi i quali la richiesta si intende rilasciata.

8.4. DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione decorre dalla data di rilascio della medesima indipendentemente dalla data di collocazione del mezzo.

Salva diversa indicazione, l'autorizzazione all'installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari permanenti ha validità per un periodo di anni 1 ed è rinnovabile.

8.5. OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- rispettare nell'effettuare la pubblicità le norme di sicurezza prescritte dai Regolamenti Comunali, dal Codice della Strada e dal presente Piano;
- verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle relative strutture di sostegno ed effettuare tempestivamente tutti gli interventi necessari al loro ripristino in caso di danneggiamento, usura, pulizia da fregi o graffiti;
- adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'Ente competente ai sensi dell'articolo 405, comma 1, del Regolamento di esecuzione e attuazione dell'articolo 228 del Codice della Strada, al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- procedere alla rimozione nel caso di scadenza naturale, decadenza o revoca dell'autorizzazione o insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Ente competente al rilascio;
- stipulare idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi avente durata pari al periodo autorizzato, a copertura dei rischi connessi all'installazione e al mantenimento in opera del mezzo pubblicitario e/o segnaletico.

È fatto inoltre obbligo al titolare dell'autorizzazione rilasciata per la posa di mezzi temporanei, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali qualora i mezzi non facciano parte di circuiti fissi adibiti all'esposizione di spazi temporanei.

8.6. RINNOVI D'AUTORIZZAZIONE

Le richieste di rinnovo d'autorizzazione vanno presentate almeno 60 giorni prima dalla scadenza dell'autorizzazione stessa e si intendono prevalenti rispetto a richieste di autorizzazione prevenute da soggetti diversi dal titolare per la medesima tipologia d'intervento, se presentata entro i termini.

La richiesta, per essere considerata rinnovo dell'autorizzazione, dovrà riportare in allegato una dichiarazione del soggetto richiedente attestante che nessuna delle condizioni e degli elementi dichiarati in sede di prima istanza sono mutate alla data di inoltro del rinnovo.

Nel caso in cui la richiesta di rinnovo non venga presentata dal soggetto interessato entro i termini utili, le istanze di autorizzazione o di rinnovo saranno parificate ed evase sulla base dell'ordine cronologico di ricevimento.

8.7. TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, incisa oppure serigrafata in modo indelebile, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati i seguenti dati:

- Amministrazione rilasciante;
- soggetto titolare, con relativo indirizzo della sede legale ed eventuale recapito telefonico se esistente;
- numero dell'Autorizzazione;
- data di rilascio dell'autorizzazione;
- ubicazione dell'impianto con eventuale progressiva chilometrica del punto di installazione;
- data di scadenza dell'autorizzazione.

La targhetta di identificazione deve essere sostituita a ogni rinnovo dell'autorizzazione e ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

8.8. VIGILANZA

Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari oltreché sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.

Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza deve essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto trasgressore.

Il verbale di accertamento della violazione dovrà indicare i soggetti ai quali il trasgressore potrà proporre ricorso, in via gerarchica e giudiziale, nonché i termini.

Il verbale dovrà altresì contenere, nel caso sussistano condizioni di grave pregiudizio per la sicurezza della circolazione, la sanzione accessoria della rimozione.

Nel caso in cui sia previsto nel verbale la rimozione del mezzo, decorso il termine di 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale senza che sia intervenuto il pagamento della sanzione né il ricorso da parte del trasgressore, l'ente proprietario, entro quindici giorni, può provvedere d'ufficio, rivalendosi per le spese sul soggetto trasgressore.

Limitatamente al disposto dell'articolo 23, comma 3, del Codice della Strada, la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministeri dell'ambiente e dei beni culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

8.9. RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI ABUSIVI

I mezzi pubblicitari installati senza aver ottenuto la prevista autorizzazione all'installazione o al mantenimento, sono abusivi.

Sono da ritenersi abusivi anche quegli impianti non conformi alle disposizioni del presente Piano o per i quali si sia provveduto alla revoca dell'autorizzazione.

Nel caso di installazioni abusive o in contrasto con quanto contenuto nel presente Piano, il Comune procede alla rimozione degli impianti ai sensi dell'articolo 30 della Legge 7 dicembre 1999, n. 472, ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione, previa contestazione delle relative infrazioni.

Nel caso in cui tali installazioni siano effettuate su *suolo privato*, il Comune diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto.

Decorso il suddetto termine senza che sia intervenuta opposizione, il Comune provvede a effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e a garantire la sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.

Tale procedura viene applicata anche per la rimozione di mezzi pubblicitari installati nelle zone sottoposte a vincoli.

Nel caso di installazioni abusive o in contrasto con quanto contenuto nel presente Piano, effettuate su suolo demaniale, ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, il Comune esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa il Comune trasmette la nota delle spese al prefetto che emette ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

Il Comune potrà incaricare un soggetto terzo alla rimozione dei mezzi pubblicitari e segnaletici abusivi, con recupero dell'eventuale spesa a carico del trasgressore.

8.10. SANZIONI AMMINISTRATIVE

Qualunque violazione del presente Piano, come pure l'inosservanza di condizioni dettate con la stessa autorizzazione, sarà sottoposta alle sanzioni previste dal vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, in combinato a quanto disposto dal Codice della Strada.

Le sanzioni saranno pronunciate dai soggetti cui compete l'espletamento dei servizi di polizia stradale ricompresi nell'articolo 12 del D.Lgs. n. 285/1992.

9. NORME TRANSITORIE

I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni rilasciate precedentemente all'applicazione del presente Piano e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, dovranno essere a esso adeguati entro 180 giorni dall'entrata in vigore.

L'adeguamento dovrà avvenire tramite presentazione di specifica istanza di autorizzazione presso l'Amministrazione comunale.

I mezzi pubblicitari che non possono essere adeguati dovranno essere rimossi entro il termine sopra citato. Dopo tale data si provvederà alla rimozione d'ufficio secondo quanto previsto dal paragrafo 8.9 del presente Piano.

Il Concessionario del servizio di gestione degli impianti pubblicitari e di arredo urbano, al

momento dell'entrata in vigore del presente Piano, è tenuto a contattare le attività attualmente reclamizzate sugli impianti da adeguare, le quali avranno diritto di prelazione sull'eventuale proseguo della visibilità di tali attività. Solamente qualora tale prelazione non venga utilizzata in quanto non di interesse di tali imprese, il Concessionario potrà provvedere a noleggiare gli spazi a soggetti terzi.

PARTE II – LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. PREMESSE

In questa parte del Piano sono trattati gli impianti adibiti al servizio delle pubbliche affissioni.

Il Comune, in base alla popolazione residente di circa 18.000 persone, appartiene alla *classe IV* così come definita dall'articolo 2 del D.Lgs. n. 507/1993.

2. CRITERI PROGETTUALI

Le superfici da destinare alle pubbliche affissioni sono calcolate nel presente Piano.

Gli impianti per le pubbliche affissioni seguono le seguenti dimensioni standard (base x altezza):

- cm 600x280 (poster);
- cm 200x140;
- cm 140x200;
- cm 100x140;
- cm 140x100.

Tali superfici sono state predisposte in quanto consentono di poter utilizzare in maniera ottimale i manifesti, che vengono forniti nelle dimensioni cm 70x100.

3. RIPARTIZIONE DELLE SUPERFICI

La superficie minima destinata alle pubbliche affissioni, come previsto dall'articolo 18, comma 3, del D.Lgs. n. 507/1993, deve essere stabilita in misura proporzionale al numero di abitanti e comunque non inferiore a 12 metri quadri per ogni mille abitanti nei comuni con popolazione inferiore a trentamila abitanti.

In base a tale valore la superficie prevista per il servizio delle pubbliche affissioni non deve essere inferiore a mq. 216.

3.1. CENSIMENTO

Sulla base del censimento effettuato sul territorio comunale, l'attuale ripartizione delle superfici risulta la seguente:

- superficie totale: *mq. 421,40*, di cui:
 - Υ affissioni istituzionali: *mq. 126,00*
 - Υ affissioni necrologiche: *mq. 60,20*
 - Υ affissioni commerciali: *mq. 235,20*

Inoltre sono stati censiti gli impianti di affissione presenti sul territorio e inerenti alla Convenzione stipulata tra il Comune ed il Centro Commerciale "Le Fornaci"; la superficie dei succitati impianti di *mq. 826* non rientra nei valori di censimento e progetto di cui al presente paragrafo e al paragrafo 3.2.

Le posizioni esistenti rilevate, con le relative caratteristiche, sono quelle definite nell'*Allegato 5 (Censimento degli impianti per affissione esistenti)* al presente Piano.

3.2. PROGETTO

Il progetto inerente la nuova distribuzione degli impianti relativi alle pubbliche affissioni è stato redatto tenendo conto delle particolari esigenze di distribuzione degli impianti sul territorio.

Le nuove posizioni previste, sono quelle definite nel *Progetto di ripartizione degli impianti per affissione* (Allegato 6) del presente Piano.

In seguito all'entrata in vigore del presente Piano, l'affissione di manifesti sarà permessa esclusivamente sugli impianti previsti dall'*Allegato 6*.

4. SPAZI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

Gli impianti relativi alle affissioni dirette devono essere forniti e collocati a cura e spese del privato concessionario nel rispetto di tutte le norme e le caratteristiche costruttive previste nel presente Piano, nonché delle seguenti dimensioni standard (base x altezza):

- cm 600x280 (poster);
- cm 200x140
- cm 140x200;
- cm 100x140;
- cm 140x100.

Detti impianti saranno affidati in gestione ai privati mediante domanda di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.Lgs 507/1993 e successive modificazioni, allegando alla domanda la documentazione di seguito descritta:

- autodichiarazione redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, accompagnata dalla copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità del firmatario, mediante la quale il richiedente attesti che il mezzo pubblicitario e il supporto del medesimo che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
- autodichiarazione che attesti la conformità dell'installazione da effettuare alle norme del presente Piano;
- eventuale nulla osta tecnico dell'Ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale o se il messaggio è visto da altre strade e ci si trovi all'interno del centro abitato;
- eventuale autorizzazione da parte del soggetto proprietario del suolo o dell'immobile su cui dovrà essere realizzata l'opera;
- nel caso di impianti che utilizzino circuiti elettrici, il progetto va completato con l'autodichiarazione della sua conformità a tutta la normativa vigente in materia;
- planimetria in scala adeguata e in duplice copia, con l'individuazione del punto di localizzazione dell'impianto;
- planimetria descrittiva, in copia, ai fini dell'individuazione delle distanze che intercorrono tra il mezzo pubblicitario oggetto della richiesta e i mezzi pubblicitari che precedono e/o seguono il medesimo. La rilevazione va effettuata anche considerando come esistenti e quindi rilevanti, tutti i mezzi pubblicitari previsti nel Progetto di ripartizione degli impianti pubblicitari;
- rilievo fotografico, in copia, comprensivo di almeno una fotografia per senso di marcia e riportante l'esatta individuazione del punto di localizzazione dell'impianto. Per le posizioni su edifici, le fotografie devono essere tali da consentire una completa visione di basamento e facciata, con gli eventuali altri impianti pubblicitari esistenti;
- scheda tecnico-costruttiva dell'impianto, in copia, con relative dimensioni, ingombri, caratteristiche dei materiali e loro assemblaggio.

Permane l'obbligo del pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e di tutte le tasse, diritti e imposte comunque denominate, nonché di osservanza di tutte le disposizioni cautelative con esplicito richiamo alle procedure concernenti le norme e autorizzazioni relative agli impianti pubblicitari.

5. TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE GENERALI DEGLI IMPIANTI PER AFFISSIONE

5.1. DESTINAZIONE D'USO

Gli impianti riservati alle pubbliche affissioni, in funzione della destinazione d'uso, possono essere classificati in:

- *impianti per affissioni istituzionali*: rientrano in questa categoria i mezzi preposti alla comunicazione, informazione e diffusione di messaggi o iniziative di pubblico interesse, privi di rilevanza economica, non finalizzati alla diffusione di un messaggio nell'esercizio di un'attività economica che pubblicizzi un soggetto economico che nel proprio oggetto sociale persegue fini di lucro; tali messaggi sono normalmente effettuati da Enti pubblici o di diritto pubblico o comunque da altri soggetti (associazioni, circoli, ecc.. regolamentati da statuto) comunque privi di rilevanza economica;
- *impianti per affissioni commerciali*: sono tutti i mezzi pubblicitari adibiti all'esposizione di messaggi pubblicitari, ovvero tesi alla divulgazione di informazioni, comunicazioni e quant'altro utile alla promozione di un'attività economica, un prodotto o un servizio nell'esercizio di attività economiche perseguenti fini di lucro;
- *impianti per affissioni necrologiche*: appartengono a questa categoria gli impianti adibiti alle affissioni degli avvisi mortuari e/o ai ringraziamenti.

Ogni impianto verrà riservato a un utilizzo specifico che sarà evidenziato sull'apposita *targhetta* posta sulla parte superiore dello stesso. Pertanto, su ogni impianto non potranno essere applicati manifesti aventi destinazione diversa da quella prestabilita.

5.2. TIPOLOGIE DEGLI IMPIANTI PER AFFISSIONE

Le tipologie di strutture impiegate per le affissioni di manifesti sono le seguenti:

- *stendardi*: sono composti da pannelli adeguatamente fissati su pali di sostegno a terra. Possono essere utilizzati su di una sola facciata o su entrambe le facce;
- *tabelle murali*: sono composte da pannelli adeguatamente fissati al muro. Il loro utilizzo è limitato a una sola facciata.
- *Poster luminosi display led*: tale impianto è da considerarsi come possibile soluzione in sostituzione degli attuali poster, costituito o da una piantana di sostegno realizzata con profilo tubolare in acciaio zincato, avente dimensioni max. di mm. 180x2500x1800 o posto sull'attuale struttura del poster. Tale piantana viene fissata al terreno mediante plinto in CSL opportunamente dimensionati (generalmente avente dimensione standard di cm. 300 di base e cm. 200 di altezza, monofacciale o bifacciale, che può variare in base al posizionamento) che non potranno eccedere i 18 mq.. Tali display saranno utilizzati anche dall'amministrazione comunale per "allerta meteo" e comunicazioni istituzionali. Viene individuata oltre alle posizioni attuali dei cartelli anche i due lati ingresso del Centro Commerciale Le Fornaci. Verranno inoltre sostituiti, uno per ogni frazione, il cartello classico istituzionale con un pannello a led per le comunicazioni dell'Amministrazione ai cittadini, posizionati come da allegata planimetria al presente Piano Pubblicitario. Tale tipo di impianto risulta essere un "impianto pubblicitario di servizio" di supporto all'Amministrazione per comunicare e relazionarsi direttamente con i cittadini

Per ognuna delle tipologie sopra citate, le dimensioni di esposizione (base x altezza), sono le seguenti:

- cm 600x280 (poster);
- cm 200x140;
- cm 140x200;
- cm 100x140;
- cm 140x100.

5.3. MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PER AFFISSIONE

La pulizia degli impianti adibiti alle pubbliche affissioni è effettuata a cura del servizio pubbliche affissioni, con intervalli di tempo non superiori ai 180 giorni.

Le operazioni di pulizia degli impianti consistono nella rimozione dello strato di manifesti affissi e nell'eventuale lavaggio dell'impianto.

6. CARATTERISTICHE TECNICO-COSTRUTTIVE DEGLI IMPIANTI PER AFFISSIONE

Gli impianti per affissione dovranno essere conformi alle seguenti caratteristiche tecnico-costruttive:

- *struttura ed ancoraggio al suolo*: l'impianto è composto da due montanti in alluminio verniciato, rinforzati all'interno da un'anima in ferro, che fungono da sostegno e da un cassonetto in ferro zincato a spruzzo e verniciato. Il cassonetto è riservato alle affissioni, istituzionali o commerciali in funzione dell'impiego previsto. L'ancoraggio al suolo dell'impianto avviene mediante prolungamento dei pali di sostegno affogati in plinti di CLS opportunamente dimensionati;
- *colore*: il colore previsto per le strutture è il **verde abete RAL 6009**.

Tutti impianti di affissione, nella parte superiore, dovranno recare una *targhetta metallica* con l'indicazione *Comune di Beinasco*, la destinazione d'uso dell'impianto con il relativo numero di individuazione e il nome della ditta titolare della concessione.

7. NORME GENERALI ED ENTRATA IN VIGORE

Tutti gli impianti adibiti alle pubbliche affissioni, facenti parte del *Progetto di ripartizione degli impianti per affissione (Allegato 6)*, si intendono autorizzati con l'approvazione, da parte dell'Amministrazione Comunale, del Piano stesso.

A far data dall'entrata in vigore del presente Piano si intendono abrogate, qualora risultino incompatibili, tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che disciplinino le materie di cui il presente Piano.

Qualora si verificassero rilevanti variazioni demografiche, rettifiche del centro abitato o altre cause rilevanti, il *Progetto di ripartizione degli impianti per affissione* potrà essere sottoposto a revisione, al fine di determinare eventuali modifiche nella dislocazione e nella quantità di impianti installati.

8. NORME TRANSITORIE

Tutti gli impianti facenti parte della Convenzione in atto tra il Comune e il Centro Commerciale “Le Fornaci”, le cui superfici di esposizione pubblicitaria non rientrano nei valori di censimento e di progetto di cui ai paragrafi 3.1. e 3.2., rimarranno inalterati fino alla naturale scadenza della Convenzione stessa.

Pertanto, tutte le rimozioni e gli spostamenti dei succitati impianti previsti nell'*Allegato 6* e le installazioni di manufatti pubblicitari nelle posizioni attualmente occupate (vedi *Allegato 4*), vengono posticipate alla scadenza della succitata Convenzione.

PARTE III – LE INSEGNE DI ESERCIZIO

1. DEFINIZIONI

Si definisce *insegna di esercizio* la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta (articolo 47 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada).

Si definisce *targa di esercizio* il manufatto rigido di forma piana, realizzato in materiali di qualsiasi natura, installato sull'ingresso che da accesso all'attività o nelle pertinenze accessorie alla stessa.

Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, poste a servizio, anche non esclusivo, di essa.

Le insegne di esercizio sono pertanto considerate tali solamente se installate in corrispondenza della sede dell'attività o nelle pertinenze accessorie della stessa. Il loro posizionamento non è quindi consentito in luoghi distanti dalla sede dell'esercizio se non considerando il manufatto come *mezzo pubblicitario*, regolamentato quindi dai contenuti della PARTE I del presente Piano.

In caso di utilizzo di pertinenze da parte di più attività è necessario servirsi di un mezzo pubblicitario unitario.

L'installazione di strutture utilizzate per segnalare e facilitare l'individuazione di servizi di pubblica utilità quali ospedali, luoghi di pronto soccorso medico, polizia, carabinieri, vigili del fuoco, ecc., viene effettuata in deroga alle norme di cui al presente Piano.

2. CLASSIFICAZIONE DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO

Ai fini del presente Piano, le insegne di esercizio possono essere classificate in relazione alle caratteristiche tecnico-costruttive, alle modalità di installazione e alla loro illuminazione.

Ogni insegna avrà una diversa tipologia a seconda delle combinazioni delle singole caratteristiche sopra citate e meglio descritte di seguito.

2.1. CLASSIFICAZIONE IN RELAZIONE ALLE CARATTERISTICHE TECNICO-COSTRUTTIVE

In riferimento alle caratteristiche tecnico-costruttive si distinguono:

- *insegne con lettere singole scatolate;*
- *insegne a cassonetto;*
- *insegne a pannello;*
- *insegne con tubi al neon;*
- *totem o insegne speciali;*
- *targhe professionali.*

2.2. CLASSIFICAZIONE IN RELAZIONE ALLE MODALITÀ DI INSTALLAZIONE

In riferimento alle modalità di installazione, si distinguono:

- *insegne frontali;*
- *insegne a bandiera orizzontale;*
- *insegne a bandiera verticale;*
- *insegne a tetto;*
- *su struttura portante (anche denominata palina).*

2.3. CLASSIFICAZIONE IN RELAZIONE ALL'ILLUMINAZIONE

In riferimento alla tipologia di illuminazione di cui dispone l'impianto, si distinguono:

- *insegne luminose;*
- *insegne illuminate;*
- *insegne non luminose.*

3. NORME GENERALI DI INSTALLAZIONE E CARATTERISTICHE TECNICO-COSTRUTTIVE DEGLI IMPIANTI

3.1. NORME GENERALI DI INSTALLAZIONE.

Il posizionamento di insegne di esercizio è previsto per le sole attività situate in corrispondenza dei piani terreni dei fabbricati con sporti prospicienti la strada di accesso.

Pertanto, non potranno utilizzare insegne posizionate sulle facciate degli immobili, le attività svolte ai piani superiori che potranno comunque usufruire di targhe da apporre al lato dell'ingresso. Nel caso in cui si presenti la necessità di installare più targhe, esse dovranno essere uniformi tra loro ed essere contenute in un portatarghe.

Sugli edifici soggetti a vincoli di tutela artistica e/o architettonica, non può essere autorizzato il posizionamento di insegne se non previo consenso della Soprintendenza ai beni ambientali. In tal caso il mezzo oggetto di autorizzazione, dovrà essere realizzato con materiali e stili compatibili con le caratteristiche architettoniche dell'ambiente in cui verrà collocato.

È comunque vietato il posizionamento di insegne di esercizio private sugli edifici e nei luoghi di interesse storico e artistico, su statue, monumenti, fontane, sugli edifici adibiti a sedi ospedaliere o chiese, nelle zone di rispetto dei cimiteri e i relativi muri di cinta.

Nel caso di posizionamento di insegne su passaggi pedonali, queste non dovranno in alcun modo compromettere la funzionalità degli stessi e dovranno comunque rispettare le norme previste per il passaggio di disabili.

Il collocamento di insegne non dovrà comunque ostacolare in alcun modo la visibilità dei segnali stradali.

In tutto il territorio comunale le insegne non potranno, comunque, essere installate in modo da coprire gli elementi decorativi degli edifici, quali fregi e riquadri di porte, finestre e balconi, cornici marcapiano o marcadavanzale, lesenature, cantonate in bozze, né interessare arcate di portici, sottoportici e relative strutture architettoniche.

È vietata l'installazione di insegne semoventi o basculanti, le insegne a fascio luminoso proiettate sul marciapiede o su altre superfici e l'illuminazione a intermittenza o a variazione di colore.

Le insegne non dovranno compromettere i rapporti aeroilluminanti dei locali, così come fissati dalle vigenti norme igienico-edilizie.

L'Amministrazione comunale ha la facoltà di valutare eventuali soluzioni alternative inerenti le insegne di esercizio, concedendo deroghe alle norme contenute nel presente Piano.

3.2. FORMA, COLORE E MATERIALI

Tutte le insegne di esercizio dovranno essere realizzate con materiali aventi caratteristiche di consistenza, durezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici. Le eventuali strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate e ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

L'installazione di insegne a lettere singole scatolate e a tubi al neon, e non dotate di pannello di fondo, dovrà essere realizzata in modo tale che anche il colore del sottostante telaio si armonizzi con i colori dell'insegna e dell'edificio. È ammesso l'utilizzo di tutti i materiali comunemente impiegati nella fabbricazione delle insegne.

Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni.

L'Amministrazione comunale potrà richiedere l'utilizzo di particolari materiali, forme o colori, sulla base di particolari esigenze di salvaguardia e decoro dell'ambiente urbano.

3.3. ILLUMINAZIONE

L'eventuale impianto elettrico di ciascun impianto pubblicitario dovrà essere conforme alle norme vigenti e dovrà essere dotato di una protezione contro i contatti indiretti mediante trasformatore di isolamento di Classe II, di protezione contro i cortocircuiti e i sovraccarichi a mezzo di interruttori magneto-termici che isolino l'impianto elettrico dell'impianto pubblicitario in caso di anomalia, in modo tale da evitare ogni tipo di interferenza sulla linea di alimentazione.

Nessun impianto potrà avere luce intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per mq., o che comunque provochi abbagliamento.

Le croci rosse o verdi sono consentite esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e siti di primo soccorso.

Ogni eventuale scavo necessario all'esecuzione dei collegamenti sarà a carico della ditta richiedente, la quale si impegna a ripristinare il suolo a regola d'arte.

3.4. INSEGNE A BANDIERA

Per le insegne a bandiera la distanza tra il filo del muro dell'edificio e il bordo esterno della stessa, non deve essere superiore a 2/3 dell'ampiezza del marciapiede e comunque non deve essere superiore ad m. 1,00.

Nel caso in cui l'insegna venga posizionata verticalmente, la sua dimensione in altezza non dovrà essere superiore a m. 4,00 per gli edifici con altezza superiore a m. 9,00 e comunque sempre senza superare il limite di gronda. Nell'eventualità di edifici con altezza superiore a m. 9,00 saranno ammesse insegne con altezze superiori.

L'altezza dal suolo, misurata dal punto inferiore dell'insegna, non potrà essere inferiore a m. 3,00.

Non sono ammesse insegne a bandiera esterne nella parte bassa dell'edificio interessata da portici, salvo che per le deroghe concesse ai primari servizi di pubblica utilità.

Potranno essere consentite deroghe quando non sussista pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica e quando sia stata accertata l'impossibilità di una diversa collocazione.

3.5. INSEGNE FRONTALI

È ammesso il posizionamento di insegne frontali sul muro esterno degli edifici purché la superficie delle stesse non superi il rapporto di 1/20 della superficie del fronte interessato dell'edificio. Le dimensioni massime consentite non possono essere comunque superiori a mq. 20.

La superficie delle insegne deve essere calcolata “vuoto per pieno”.

Le insegne frontali devono avere una sporgenza massima, rispetto al filo del muro, di cm. 20.

Nel caso in cui l'esercizio sia inserito in un edificio che offre spazi superiori per l'apposita collocazione delle insegne, sarà cura dell'Amministrazione comunale valutare l'eventuale impatto visivo e concedere deroghe ai valori sopra citati.

L'insegna frontale e l'insegna a bandiera possono coesistere e la somma delle loro superfici non concorrono al rispetto delle superfici massime.

3.6. TARGHE PROFESSIONALI

Le targhe indicanti professioni e attività in genere sono ammesse e devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti e avere una dimensione massima di cm. 40 x 30 cadauna. Se nella stessa posizione sono inserite diverse targhe, le stesse dovranno essere uniformi nella tipologia e dotate di apposita struttura di contenimento.

4. AUTORIZZAZIONI

L'installazione e la variazione di insegne di esercizio è soggetta al rilascio della necessaria autorizzazione.

4.1. ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE

Il soggetto interessato al rilascio di un'autorizzazione per l'installazione di insegne deve presentare relativa istanza in lingua italiana e in carta bollata presso l'Amministrazione Comunale.

La documentazione da allegare all'istanza è la seguente:

- autodichiarazione redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 accompagnata dalla copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità del firmatario, mediante la quale il richiedente attesti che il mezzo pubblicitario e il supporto del medesimo che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
- autodichiarazione che attesti la conformità dell'installazione da effettuare alle norme del presente Piano;
- eventuale nulla osta tecnico dell'Ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale o se il messaggio è visto da altre strade e ci si trovi all'interno del centro abitato;
- documento idoneo a dimostrare che l'insegna verrà collocata su suolo di proprietà dell'azienda pubblicizzata o nelle pertinenze accessorie o eventuale autorizzazione da parte del soggetto proprietario del suolo o dell'immobile su cui dovrà essere realizzata l'opera;
- nel caso di impianti che utilizzino circuiti elettrici, il progetto va completato con l'autodichiarazione della sua conformità a tutta la normativa vigente in materia;
- planimetria in scala adeguata e in duplice copia, con l'individuazione del punto di localizzazione dell'impianto;
- planimetria descrittiva in duplice copia, ai fini dell'individuazione delle distanze che intercorrono tra il mezzo pubblicitario oggetto della richiesta e i mezzi pubblicitari che precedono e/o seguono il medesimo. La rilevazione va effettuata anche considerando come esistenti e quindi rilevanti, tutti i mezzi pubblicitari previsti nel Progetto di ripartizione degli impianti pubblicitari;
- rilievo fotografico in duplice copia, riportante l'esatta individuazione del punto di localizzazione dell'impianto. Per le posizioni su edifici, le fotografie devono essere tali da consentire una completa visione di basamento e facciata, con gli eventuali altri impianti pubblicitari esistenti;
- scheda tecnico-costruttiva dell'impianto in duplice copia, con relative dimensioni, ingombri, caratteristiche dei materiali e il loro assemblaggio.
- bozzetto grafico del messaggio pubblicitario, in duplice copia, a colori e in scala adeguata.

4.2. RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'ufficio competente, ricevuta la domanda di autorizzazione, provvede a verificare che questa sia completa di tutta la documentazione richiesta a corredo.

Se l'istanza è corredata di tutta la documentazione necessaria, provvede a verificare, per il medesimo punto di localizzazione o per uno che possa influenzare quello oggetto di valutazione, l'inesistenza di autorizzazioni in corso di validità o di procedimenti in corso di evasione.

In assenza di tale condizione l'Ufficio competente comunica all'interessato l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 241/1990.

Le domande incomplete non potranno essere esaminate se non opportunamente integrate dei dati e dei documenti mancanti. Qualora l'interessato non provveda a integrarle entro 30 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione comunale, le stesse verranno archiviate.

Istruita la pratica, il Responsabile del procedimento dovrà emanare, entro sessanta giorni dalla data di avvio al procedimento, l'apposito provvedimento di autorizzazione o di diniego.

In caso di diniego, questo dovrà essere motivato indicando la norma di riferimento con cui contrasta l'intervento.

4.3. OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- verificare periodicamente il buono stato di conservazione delle insegne e delle loro strutture di sostegno ed effettuare tempestivamente tutti gli interventi necessari al loro ripristino in caso di danneggiamento o usura;
- effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento della condizioni di sicurezza dell'impianto;
- adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'Ente competente ai sensi dell'articolo 405, comma 1, del Regolamento di esecuzione e attuazione dell'articolo 228 del Nuovo Codice della Strada, al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- procedere alla rimozione nel caso di scadenza naturale, decadenza o revoca dell'autorizzazione o insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Ente competente al rilascio.

4.4. ANTICIPATA RIMOZIONE

Nel caso di rimozione dell'insegna, ordinata dall'Amministrazione comunale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di essa non avrà diritto ad alcun rimborso delle imposte versate.

Spetta all'interessato provvedere a rimuovere l'insegna entro la data che sarà precisata nell'ordinanza di rimozione.

La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione dell'insegna nei termini stabiliti, la stessa verrà considerata abusiva a ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui al paragrafo 4.6.

4.5. RIMOZIONE DELLE INSEGNE ABUSIVE

Le insegne installate senza aver ottenuto la prevista autorizzazione all'installazione o al mantenimento, sono abusive.

Sono da ritenersi abusive anche le insegne non conformi alle disposizioni del presente Piano o per le quali si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione.

L'avvenuto pagamento dell'imposta di pubblicità non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi dell'autorizzazione relativa all'insegna. Sono quindi considerate abusive le insegne per le quali non è stata ottenuta la prescritta autorizzazione.

Il Comune può provvedere alla rimozione degli impianti ai sensi dell'articolo 30 della Legge n. 472/1999, ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione, previa contestazione delle relative infrazioni.

Il Comune potrà incaricare un soggetto terzo alla rimozione dei mezzi pubblicitari e segnaletici abusivi.

4.6. SANZIONI AMMINISTRATIVE

Qualunque violazione del presente Piano, come pure l'inosservanza di condizioni dettate con la stessa autorizzazione, sarà sottoposta alle sanzioni previste dal vigente Regolamento comunale in combinato a quanto disposto dal Codice della Strada.

Le sanzioni saranno comminate dai soggetti cui compete l'espletamento dei servizi di polizia stradale ricompresi nell'articolo 12 del D.Lgs. n. 285/1992.

NORME TRANSITORIE

Le insegne esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento e in contrasto con esso, potranno essere mantenute in opera, purché regolarmente autorizzate in precedenza e in regola con i dovuti pagamenti dell'imposta.

Le installazioni suddette dovranno essere uniformate alle norme del presente Piano quando si richieda, da parte dell'utente, la modifica o la sostituzione.